

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLA FASE DEI PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI DI I E II DIVISIONE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009.

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Italiana Calcio Professionistico che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alla fase dei Play-off e Play-out dei Campionati di I e II Divisione 2008/2009;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art.29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alla Fase di Play Off e Play Out, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete